



Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

PBX 081.5475111 (19 linee urb.)
COD. FISC. 800 - 182 - 40 - 632
PART. IVA 018 - 773 - 20 - 638
TELEFAX 081.5521485
INTERNET: www.uninav.it

11.7 1906.2014

80133 NAPOLI,
VIA AMMIRAGLIO ACTON, 38

PROT.N. 12112 / POS. UFPTA
ALLEGATI

A tutto il Personale Tecnico ed
Amministrativo

E p.c. Al Dirigente della III[^] Ripartizione

LORO SEDI

Oggetto: Reperibilità dei dipendenti del Personale Tecnico ed Amministrativo durante l'assenza dal servizio per malattia.

Si ricorda al personale T.A. che, in occasione dell'assenza dal servizio per malattia, il Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che Pubbliche Amministrazioni dispongano la visita medico fiscale, secondo le modalità stabilite dall'art. 55 septies, comma 5, come modificato dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, ed illustrate anche dalla circolare n.10/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'invio della visita fiscale costituisce, pertanto, un preciso obbligo di legge, teso a contrastare e prevenire l'assenteismo.

Il dipendente, assente per malattia, è, pertanto, tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 206 del 18.12.2009.

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio Gestione Presenze, come ribadito anche dall'art. 35 del vigente contratto collettivo di comparto.

Atteso che l'Amministrazione può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. Quest'ultima deve consistere nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Pare opportuno ricordare che, al dipendente che risulti assente dalla visita di controllo, senza giustificato motivo, continua ad applicarsi il comma 14 dell'art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638, che prevede la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo, sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Con l'occasione, si rammenta, che il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, all'Ufficio Gestione Presenze, eventuali variazioni della residenza o del domicilio abituale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Livia MAURO)